

RPU. n. 48-1/2026



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
- II Sezione Civile -

In composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Maria Carmela D'Angelo, sciogliendo la riserva assunta a seguito della scadenza del termine di deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 23 giugno 2026, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore iscritto al n. 48-1/2026, depositato nell'interesse di **Vinci Letterio**, nato a Messina il 31/03/1981 (C.F. VNCLTR81C31F158X), residente in Messina, Via Fiesole n. 6, rappresentato e difeso dall'avv. Eugenio Guberti,

ricorrente

avente ad oggetto: ricorso ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 ss CC.II..

IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso depositato in data 6 maggio 2026, Vinci Letterio ha proposto, con l'ausilio dell'OCC-Gestore della crisi, avv. Daniela Nulli, un piano di ristrutturazione dei propri debiti.

Con decreto dell'11 maggio 2026, il Giudice delegato ha dichiarato ammissibile la proposta e il piano in esame, ordinandone la pubblicazione e le comunicazioni ai creditori come disposto dagli artt. 67 e 68 CCII, e fissando l'udienza del 23 giugno 2026, sostituita dal deposito telematico di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.

Effettuate le comunicazioni ex art. 70 CCII, l'OCC, preso atto delle osservazioni trasmesse da parte di Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina e Città di Messina, Area Finanziaria Dipartimento Servizi Tributarî Servizio Riscossione Coattiva - Ufficio Unico Entrate Comunali, ha provveduto alla rimodulazione del piano con la relazione del 12 giugno 2026.

In data 23 giugno 2026, l'OCC, preso atto delle osservazioni ricevute, in data 16.06.2026, da Prexta S.p.A. (C.F. 07551781003), in persona del procuratore speciale Sig. Luca Silva, rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Rossi, con studio in Milano, Corso Giacomo Matteotti n. 1, sentito il debitore, ha depositato nota di replica e provveduto alla rimodulazione del piano.

Sussistono le condizioni per l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti proposto dal ricorrente ai sensi dell'art. 70 comma 7 CCII.

Va innanzitutto rilevato come, in base a quanto statuito dall'art. 67 del CCII, la proposta di composizione della crisi soddisfa tutti i requisiti previsti dagli artt. 69 e ss. del predetto Codice.

Dall'esame della documentazione in atti e dalla relazione del professionista emerge infatti come l'istante sia qualificabile alla stregua di "*consumatore*" ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e del CCII, ovvero "*la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente già svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali*";



Sussiste poi la condizione di sovraindebitamento, di cui all'art. 2 lett. c), inteso quale stato di crisi (*stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi*) o di insolvenza (*stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni*) del consumatore.

Il ricorrente non è soggetto a procedure concorsuali né ha fatto ricorso nei cinque anni precedenti alle procedure in materia di sovraindebitamento e non ricorrono le condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 C.C.I.I. comma I.

L'art. 69 co.1 C.C.I.I. prevede che *“il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”*.

La situazione di sovraindebitamento è stata cagionata dal *“ricorso sproporzionato al credito per esigenze familiari rispetto all'effettiva capacità patrimoniale. Dalla documentazione fornita dall'istante si può risalire con estrema chiarezza alla causa principale del sovraindebitamento, e cioè far fronte a spese di vario genere moltiplicatesi nel corso degli anni anche in relazione alle maggiori esigenze dei figli. Si ritiene di poter, infatti, individuare uno stretto collegamento tra situazione di inadempienza del sig. Vinci e le obbligazioni via via contratte per far fronte alle pressanti esigenze familiari. Da quanto precede emerge che il Debitore non pare aver assunto comportamenti opportunistici, indebitandosi ingiustificatamente e facendo poi ricorso alla Procedura come forma di liberazione per obbligazioni assunte: deve, quindi, confermarsi che il Debitore non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode e che, solo in conseguenza di fatti negativi sopravvenuti ed inaspettati, non è stato in grado di adempiere alle obbligazioni. Le ragioni dell'incapacità del debitore di far fronte alle obbligazioni assunte sono legate alla sproporzione tra l'importo complessivo delle rate dei finanziamenti contratti rispetto alla propria capacità patrimoniale.”*.

Non sono emerse iniziative o atti in frode ai creditori, né risultano compiuti atti di disposizione di beni mobili o immobili negli ultimi cinque anni.

La durata del piano appare del tutto ragionevole, senza che risulti particolarmente penalizzato l'interesse dei creditori.

La situazione debitoria complessiva si evince dalle relazioni dell'OCC, come successivamente integrate e da ultimo dalle note di replica del 23 giugno 2026.

Come risulta dalla relazione particolareggiata del Gestore della crisi *“I flussi reddituali attualmente a disposizione del debitore e del suo nucleo familiare - definito al capitolo 5 che segue - sono costituiti da reddito da lavoro dipendente. Il sig. Letterio Vinci svolge attività di dipendente, con mansioni di autista di mezzi adibiti al trasporto pubblico, della Messinaservizi Bene Comune S.p.A., percependo in tale qualifica uno stipendio mensile di 1.825,40 euro lordi (circa 1.278,00 euro netti) per tredici mensilità. Il reddito mensile effettivamente percepito è, tuttavia, molto inferiore, gravando sulla suddetta busta paga la cessione del quinto. Detto importo viene annualmente integrato in modo variabile da un premio di produttività. Non vengono percepiti dal debitore ulteriori redditi. Dal punto di vista patrimoniale, il sig. Vinci ha dichiarato: - Di non essere proprietario di immobili; - Di essere proprietario di un vecchio motociclo targato DZ94865, n. Telaio RKRS231000002226, Tipo YAMAHA SG23 II, non più utilizzabile; - Di non essere titolare di altro diritto reale né su immobili né su beni mobili registrati; - Che non sussistono atti impugnati dai creditori; - Di essere nella*



disponibilità di una carta prepagata su cui transitano piccole somme per il pagamento delle spese quotidiane o, comunque, di poco conto; - Di aver effettuato negli ultimi 5 anni modesti atti di acquisto, comunque non inerenti ai beni mobili registrati o immobili; - Di non percepire il sussidio statale denominato Assegno Unico e Universale per i figli a carico, di cui beneficia la sig.ra Lombardo. Si precisa che il pignoramento presso terzi precedentemente gravante sullo stipendio (R.G.E. 1491/2024) è venuto meno a seguito dell'integrale soddisfacimento del creditore procedente, con conseguente ripristino della piena disponibilità della quota stipendiale (al netto della sola cessione).”.

Verificata la legittimità della procedura, occorre valutare ai sensi dell’art. 70, comma 7, CC.II. la fattibilità del piano, previa risoluzione delle contestazioni sollevate dai creditori, al fine di decidere sulla chiesta omologazione.

Come attestato dal gestore della crisi sono state ricevute le osservazioni da Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina e da Città di Messina, Area Finanziaria Dipartimento Servizi Tributari Servizio Riscossione Coattiva - Ufficio Unico Entrate Comunali; “Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina: Con PEC del 26/05/2026, ha precisato di essere “creditore per la complessiva somma di euro 483,75 per tributi, interessi ed accessori di legge (imposta di registro anno 2025 relativa al decreto ingiuntivo n. 1207/2025 emesso dal Tribunale di Messina) come da avviso di liquidazione dell’imposta n.2025/002/DI/000001207/0/001 notificato al contribuente, di cui € 475,00 al privilegio ex ARTT.2752-2758 -2772 -2778 CC ed € 8,75 al chirografo”, chiedendo quindi di ammettere il credito di sopra indicato. • Città di Messina Area Finanziaria Dipartimento Servizi Tributari Servizio Riscossione Coattiva - Ufficio Unico Entrate Comunali: Con PEC del 25/05/2026, ha espresso parere contrario alla proposta indicando come motivazione che la “TASSA RIFIUTI è richiesta ai cittadini per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti reso, il cui gettito è destinato, opes legis, alla copertura integrale dei costi sostenuti per la gestione del predetto servizio”. Nessun altro creditore ha presentato osservazioni, neanche gli enti impositori per le somme iscritte a ruolo.”

Pertanto, l’OCC, preso atto delle osservazioni trasmesse e ritenuto “che la sola osservazione dell’Agenzia delle Entrate possa essere discussa, ammettendo però il credito come chirografario e, di conseguenza, soddisfatto nella misura del 30% come da piano depositato” ha provveduto alla rimodulazione del piano con la relazione depositata in data 12 giugno 2026: “Il debitore ha proposto un piano di ristrutturazione dei debiti quale modalità di composizione del suo sovraindebitamento al fine di assicurare la soddisfazione parziale del ceto creditorio e di ritornare in bonis, permettendo così alla propria famiglia di poter vivere dignitosamente.

In sintesi, la proposta di Piano, come formulata dall’istante, prevede quanto segue:

➤ *Preliminarmente l’istante rappresenta che, considerato il proprio reddito mensile, al netto di quanto necessario alla sua sopravvivenza, può mettere a disposizione del piano 250 euro mensili, intendendo soddisfare i creditori secondo le seguenti percentuali e nei tempi di seguito indicati:*

- o 30% per i crediti chirografari;*
- o 40% per la cessione del quinto.*

➤ *Il piano prevede la moratoria di un anno circa per il pagamento parziale del debito relativo alle spese in prededuzione dovute all’Organismo di Composizione della Crisi pari ad euro 1.854,18, oltre spese ed accessori se dovuti, e al Legal Advisor (1.250,00 oltre spese e accessori se dovuti);*

➤ *120 rate mensili di 226 euro per il soddisfacimento dei crediti chirografari e cessione del quinto di cui ai punti da 1 a 5 della tabella riportata al capitolo 2 Situazione debitoria dell’istante;*



➤ 7 rate mensili di euro 20 (la settimana di euro 22,5) per il pagamento del 30% del debito verso agenzia delle entrate per imposta di registro

Quanto al debito tributario iscritto si propone di pagare il solo carico affidato (3.676,30 euro) all'Agenzia della Riscossione in 120 rate, pari ad euro 30,63 mensili, mentre si propone di falcidiare i tributi comunali sino al 40% del carico totale risultando quindi in euro 1.274 da pagare in 60 rate di euro 21,23 cadauno. Relativamente alle misure cautelari di cui all'art. 54 CCII, si dà atto che non sussistono allo stato procedure esecutive pendenti, essendo stato estinto il pignoramento presso terzi n. 1491/2024 R. Es. Mob. per integrale pagamento."

In data 23 giugno 2026, l'OCC, preso atto delle ulteriori osservazioni ricevute, in data 16.06.2026, da Prexta S.p.A. (C.F. 07551781003), in persona del procuratore speciale Sig. Luca Silva, rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Rossi, con studio in Milano, Corso Giacomo Matteotti n. 1, sentito il debitore, ha depositato nota di replica e provveduto alla rimodulazione del piano.

Da evidenziarsi, inoltre, che l'OCC, nella relazione EX ART. 68, COMMA 2, CCII, ha anche valutato il merito creditizio dei creditori, evidenziando che, *"Le finanziarie, omettendo di effettuare la ben che minima valutazione del merito creditizio del richiedente hanno semplicemente approfittato della chance di poter gravare lo stipendio del malcapitato con cessioni e deleghe, compiendo unicamente una valutazione unilaterale e utilitaristica a proprio vantaggio"* e che *"Nell'arco di questi ultimi due anni l'Unicredit s.p.a. ha elargito all'odierno istante sovraindebitato la somma di euro 16.783,00 (sedicimilasettecentottantatré) euro. Quanto sopra trova ancor più ragion d'essere se si considera che, nel caso che ci occupa, la maggior parte del credito concesso all'istante proviene dal medesimo Istituto di Credito. I ripetuti e ravvicinati finanziamenti contratti con gli Istituti di credito indicati in istanza hanno oggettivamente e incontestabilmente aggravato la posizione economica dell'odierno istante, evidenziando un comportamento scorretto dei soggetti finanziatori che, così facendo, paradossalmente hanno di volta in volta rafforzato nel sovraindebitato il convincimento di poter far fronte alle varie rate e di poter ripianare situazioni debitorie pregresse. Ebbene, nella fattispecie de quo, nessuna colpa, men che meno grave, può addursi in capo al sig. Vinci, né tantomeno, alcun intento doloso o malafede, essendosi indebitato per necessità e avendo rispettato, sebbene a costo di incredibili ed enormi sacrifici e privazioni, ogni pagamento fino ad inizio 2024. È sulle premesse appena fatte che dovrà essere valutata la condizione di sovraindebitamento in cui è incorso il richiedente e l'incolpevolezza della situazione di crisi in cui attualmente lo stesso versa e l'assoluta buona volontà di ripianare la propria condizione di sovraesposizione. L'istante ha contratto debiti in buona fede, consapevole o, comunque, convinto e/o più correttamente, portato a credere, come già accennato, dall'atteggiamento di grande "generosità" mostrato degli Istituti Finanziari, di poter affrontare ogni pagamento per le obbligazioni contratte, sempre nell'unico intento di portare avanti con dignità la propria famiglia, garantendo a ciascuno dei figli la possibilità di affermarsi nella vita e nel lavoro, agevolando, se necessario, ogni ammirevole aspirazione professionale e/o valida occasione di crescita."*

In relazione alle osservazioni di Prexta S.p.A., il Gestore ha evidenziato che *"si articolano, in sintesi, in quattro profili: a) asserita incompletezza del piano e della relazione OCC; b) contestazione della sussistenza del requisito di cui all'art. 69, comma 1, CCII; c) contestazione sul merito creditizio e sulla posizione processuale del creditore; d) richiesta di rettifica del credito e di destinazione del TFR."*

L'OCC ha avuto modo di chiarire che *"le osservazioni di Prexta, nella parte in cui deducono in termini generici una carenza descrittiva, non assumono portata ostativa, salvo che si traducano in*



specifiche contestazioni documentali o in allegazioni di atti in frode, che qui non risultano provate.”, e che “le osservazioni di Prexta non dimostrano in modo decisivo: • che il debitore abbia agito con piena consapevolezza dell’assoluta impossibilità di adempiere; • che vi sia stata dissimulazione fraudolenta del passivo; • che siano stati compiuti atti in frode ai creditori”.

Il piano di ristrutturazione dei debiti, infatti, come è stato condivisibilmente posto in evidenza dall’OCC, ha la specifica finalità di consentire al debitore, sussistendone i presupposti soggettivi e oggettivi, di liberarsi dei debiti risanando la propria situazione economica, debiti che possono avere diversa natura e che possono certamente non solo essere ridotti, ma anche estinti, attraverso un piano di ristrutturazione sostenibile che consenta al sovraindebitato di liberarsi di tutti i debiti accumulati in ragione della propria capacità economica e reddituale.

Il piano proposto, così come rimodulato da ultimo dall’OCC, risulta pertanto sostenibile per il consumatore.

In proposito, il piano (proposta) come da ultimo rimodulato appare, al contempo, soddisfacente delle ragioni creditorie e sostenibile per il proponente avuto riguardo al mantenimento in futuro di un tenore di vita dignitoso.

Considerando peraltro la *ratio* delle disposizioni in materia di sovraindebitamento, vale a dire quella di risolvere definitivamente la situazione di difficoltà del consumatore in un tempo congruo, ma in modo pur sempre ragionevole per il debitore, appare condivisibile il piano proposto.

Nel caso di specie, la parte istante si è trovata in uno stato di sovraindebitamento non gravemente colpevole se si tiene conto delle circostanze emerse nel corso della procedura e della causa principale del sovraindebitamento come da lui indicata e riscontrata in atti.

Ed, infatti, è emerso che le difficoltà di far fronte alle maggiori spese necessarie per la famiglia ha condotto l’istante a contrarre i prestiti iniziali nonché al successivo ricorso ad altri finanziamenti, tenuto conto altresì della necessità di provvedere alle spese per le condizioni di salute dei figli.

Le osservazioni, invece, possono essere recepite nella parte relativa alla quantificazione del credito, con ammissione del diverso importo di euro 17.978,95.

L’art. 69 co.2 CCI dispone, in tal senso, che il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all’articolo 124 bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta.

Il Gestore ha evidenziato che *“le osservazioni di Prexta S.p.A. relative a: • l’insufficiente percentuale di soddisfacimento dei propri crediti; • la mancata destinazione del TFR alla massa creditoria in aggiunta al ricavato del piano; • la pretesa di mantenere un vincolo irrevocabile sul TFR sino alla sua esigibilità; • la tempistica e le modalità di pagamento ai creditori chirografari; attengono alla convenienza della proposta e non alla sua legittimità. In presenza dei rilevati profili di inadeguata valutazione del merito creditizio da parte di Prexta S.p.A., tali osservazioni risultano pertanto inammissibili ai sensi dell’art. 69, comma 2, CCIP”.*

Condivisibili appaiono le osservazioni sul merito espresse dall’OCC, che ha anche valutato il merito creditorio di Prexta s.p.a., evidenziando che, in sede di concessione dei mutui e dei finanziamenti richiesti dal debitore, non sono stati rispettati i canoni in materia di merito Creditizio secondo le previsioni di cui all’art. 68 co. 3 CC.II.: *“Prexta S.p.A. tenta di riversare sul consumatore l’onere di un’errata o quantomeno superficiale valutazione del merito creditizio. Sostenere di aver fatto affidamento unicamente sul certificato stipendiale e sulle autodichiarazioni del cliente contenute in un questionario standard equivale ad ammettere una violazione dei propri obblighi. L’art. 124-bis*



del Testo Unico Bancario (TUB) impone al finanziatore di svolgere una "valutazione approfondita" del merito creditizio, basata su informazioni adeguate e, "ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente". La giurisprudenza di merito ha più volte ribadito che l'intermediario finanziario, in virtù della sua professionalità, non può limitarsi a una mera ricezione delle dichiarazioni del consumatore, ma deve verificarle attivamente [Tribunale di Avezzano, Sentenza n.7 del 12 aprile 2024][Tribunale di Nola - Sezione II - Sentenza 21 luglio 2025, n. 88][Tribunale di Lucca - Sentenza 12 gennaio 2026, n. 8]. Sostenere, come fa Prexta S.p.A., di non poter conoscere gli "ulteriori obblighi economici" del debitore è affermazione che non supera il vaglio critico, posto che tali obblighi sono di norma registrati nelle banche dati (es. CRIF) che un operatore professionale ha il dovere di consultare con diligenza. L'erogazione di un prestito di oltre 20.000,00 euro per "liquidità aggiuntiva" a un soggetto già esposto avrebbe dovuto imporre una cautela e una verifica ben maggiori [Corte d'Appello di Lecce - Sezione Prima - Sentenza 18 marzo 2026, n. 20]. Alla luce di ciò, le osservazioni di Prexta S.p.A. relative a: • l'insufficiente soddisfacimento del proprio credito; • la mancata destinazione del TFR in via esclusiva o aggiuntiva; • la tempistica dei pagamenti; attengono palesemente alla convenienza del piano e non alla sua legittimità. Pertanto, stante la più che probabile corresponsabilità del creditore nell'aggravamento del sovraindebitamento, tali doglianze devono essere dichiarate inammissibili ai sensi dell'art. 69, comma 2, CCII [Sez. Prima Civile, Ordinanza n. 20672 del 22/07/2025]. Sulla falcidiabilità della cessione del quinto e sul trattamento del TFR Prexta S.p.A. richiede, nelle proprie osservazioni, che il TFR del Sig. Vinci venga destinato integralmente alla massa dei creditori in aggiunta al ricavato del piano e che venga comunque mantenuto il vincolo irrevocabile sul TFR in suo favore sino all'esigibilità. Tale richiesta è infondata in diritto e contraria all'impianto normativo del CCII. L'art. 67, comma 3, CCII stabilisce testualmente: «La proposta può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dal comma 4.» La norma attrae espressamente nell'alveo della procedura concorsuale anche i crediti assistiti da cessione del quinto e da vincolo sul TFR. Il Tribunale di Livorno, con sentenza n. 77 del 16.09.2024, ha dato diretta applicazione a tale principio, disponendo la sospensione della trattenuta del quinto a favore del creditore Pitagora S.p.A. e ordinando che le somme venissero messe a disposizione dell'intero ceto creditorio mediante versamento su conto corrente della procedura [Tribunale Di Livorno, Sentenza n.77 del 16 Settembre 2024]. Il Tribunale di Avezzano, con sentenza n. 7 del 12.04.2024, ha a sua volta statuito che: «la cessione e la delega di pagamento del quinto dello stipendio sono da ritenersi inopponibili alla procedura e i relativi crediti possono essere oggetto di falcidia nell'ambito di un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore» [Tribunale di Avezzano, Sentenza n.7 del 12 aprile 2024]. La Corte costituzionale, con sentenza n. 65 del 16 marzo 2022, ha altresì chiarito che la ratio dell'istituto impone di attrarre nel contenuto della norma «qualunque debito, per il quale la modalità solutoria o la garanzia di adempimento siano state affidate alla cessione pro solvendo del credito», riconoscendo che tale interpretazione «dà piena attuazione allo spirito della legge, finalizzata alla protezione di un soggetto contrattualmente e socialmente debole, qual è il consumatore sovraindebitato, nonché al rispetto della par condicio creditorum» [Corte Cost., sentenza n. 65 del 16 marzo 2022]. Ne consegue che: il credito di Prexta S.p.A., derivante da finanziamento con cessione del quinto, è pienamente assoggettabile a falcidia e ristrutturazione nell'ambito del piano [Tribunale di Avezzano, Sentenza n.7 del 12 aprile 2024][Corte Cost., sentenza n. 65 del 16 marzo 2022][Tribunale Di Livorno, Sentenza n.77 del 16 Settembre 2024]; • non sussiste alcun vincolo irrevocabile in favore di Prexta S.p.A. sul TFR del Sig. Vinci che prevalga sulla disciplina concorsuale del piano omologato [Tribunale di Massa - Sentenza 6 novembre 2025, n. 68][Tribunale Di Rimini, Sentenza n.16 del 5 Febbraio 2025]; • il trattamento del TFR deve conformarsi alle regole del piano e alla par condicio creditorum, senza alcuna destinazione



privilegiata in favore di un singolo creditore [Corte Cost., sentenza n. 65 del 16 marzo 2022]. Per quanto riguarda il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) accantonato dal signor Vinci presso la Messinaservizi Bene Comune S.p.A., trova applicazione il principio secondo cui la quota accantonata del TFR costituisce un credito certo e liquido del lavoratore, ma privo del requisito dell'esigibilità fino al momento della cessazione definitiva del rapporto di lavoro. Poiché il rapporto lavorativo del signor Vinci è in piena attività e stabilità, il relativo credito da TFR non è esigibile e non può essere inserito nel patrimonio immediatamente liquidabile o distribuibile della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore. Consentire a Prexta S.p.A. di mantenere un vincolo o un privilegio esclusivo sul TFR futuro significherebbe alterare illegittimamente la par condicio creditorum, attribuendo a un creditore chirografario un diritto di prelazione atipico non previsto dalla legge concorsuale. Il TFR del signor Vinci rimarrà escluso dalla massa concorsuale attiva, non potendo trovare accoglimento le istanze di vincolo formulate dall'opponente.”.

Si ritiene che siano condivisibili le osservazioni formulate dall'OCC e che il piano, così come predisposto ed integrato, sia ragionevole ed adeguato rispetto al necessario bilanciamento delle esigenze debitorie e creditorie.

Positivamente vagliata l'ammissibilità e la fattibilità del piano nei termini sopra esposti, non si ravvisano ragioni ostative alla pronuncia di omologazione.

P.Q.M.

Visto l'art. 70 comma 7 C.C.I.I.

OMOLOGA

il piano di ristrutturazione dei debiti proposto da Vinci Letterio, così come rimodulato dal Gestore della Crisi con la relazione del 12.06.2026, e con le note di replica del 23 giugno 2026;

ONERA

Il ricorrente di porre in essere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato sotto la vigilanza dell'O.C.C., in base a quanto disposto dall'art. 71 CCII;

dispone

che la presente sentenza di omologa sia pubblicata entro i 2 giorni successivi a norma dell'art. 70 co.1 C.C.I.I. mediante pubblicazione nell'apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia, e che ne sia data comunicazione a cura dell'OCC a tutti i creditori entro 30 giorni agli indirizzi p.e.c. comunicati e trascritta ove ne ricorrano le condizioni;

avverte

i creditori che la presente sentenza è impugnabile ai sensi dell'art. 51 C.C.I.I.;

avverte

il Gestore dell'OCC che dovrà vigilare sull'esatto adempimento del piano; risolvere eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice se necessario e ponendo in essere ogni attività necessaria all'esecuzione del piano; relazionare per iscritto al Giudice sullo stato di esecuzione ogni sei mesi a decorrere dalla data della presente sentenza;

dichiara

chiusa la procedura.

Messina, 23 giugno 2026.

Il Giudice delegato
Maria Carmela D'Angelo

